

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI: UN DISTACCO REALE O APPARENTE DAL GIUDICE ISTRUTTORE?

Federica Reale  
federica.reale@outlook.com

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Dal Giudice Istruttore al Giudice per le Indagini Preliminari: primi tentativi di riforma. – 2.1. – La legge delega del 1974. – 2.2. “E’ soppressa la parola *istruttore*”: la legge delega del 1987. – 3. L’impatto della legislazione d’emergenza sulle garanzie della libertà personale. – 4. L’incidenza del formante giurisprudenziale. – 5. Le discrasie tra il nuovo modello giurisdizionale e l’assetto dell’ordinamento giudiziario. – 6. Conclusioni.

### 1. Premessa

L’osservazione dell’attualità italiana consegna al giurista un quadro allarmante: la diffusa sensazione di insicurezza sociale e di percepito incremento della microcriminalità, nonché l’inquadramento di tale atmosfera come realtà conseguente ai fenomeni migratori, creano in Italia – e in Europa – le condizioni per lo sviluppo di istanze securitarie e nazionaliste. Ne deriva, inevitabilmente, una forte pressione sociale sulla magistratura ed un atteggiamento critico nei confronti dell’attuale assetto processuale penale. Esso, infatti, è sempre più di frequente oggetto di accuse talora opposte. Da un lato, infatti, la procedura penale italiana è tacciata di eccessivo lassismo, così come al diritto penale sostanziale si rimprovera la scarsa potenzialità deterrente; di contro, i movimenti politici e culturali di area liberaldemocratica evidenziano le storture dell’attuale sistema, sottolineando in particolare problemi come il sovraffollamento carcerario, la frequenza delle carcerazioni preventive, l’applicazione indiscriminata (e la diffusione) delle intercettazioni telefoniche, e il tendenziale indebolimento della presunzione costituzionale d’innocenza.

Tali critiche, per quanto provenienti da universi intellettuali collocati agli antipodi, hanno, dal punto di vista dello storico del diritto, un elemento in comune: nonostante l’apparenza, non sono nuove. Esse rappresentano solo l’ultima evoluzione di una tensione che ha percorso tutta la storia del di-

ritto penale in Italia, ovvero il conflitto tra tutela della libertà personale dell'imputato e garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico; tra diritto di *habeas corpus* e difesa sociale.

Come la storiografia giuridica ha ricostruito negli ultimi anni<sup>1</sup>, a partire dal secondo dopoguerra, ad un percorso di liberalizzazione e modernizzazione del sistema-processo italiano si è costantemente affiancato lo smantellamento di istituti garantistici nel nome della difesa sociale e della cronica emergenza criminale italiana<sup>2</sup>. Il risultato fu l'introduzione di un sistema accusatorio in stile anglosassone, caratterizzato tuttavia dal sostanziale recupero di schemi inquisitori e dalla debolezza degli organi giurisdizionali di controllo introdotti dalla riforma del 1988. Alla luce dei risultati offerti dalla produzione storiografica in materia – che si è soffermata in particolar modo sui rapporti tra riforme processuali ed istanze politiche di sicurezza collettiva – è emersa l'opportunità di concentrare l'attenzione su aspetti più squisitamente tecnici della storia del diritto, e in particolare di approfondire ulteriormente la genesi e l'evoluzione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Tale organo, infatti, era stato pensato dai legislatori come una figura in grado di bilanciare le esigenze di sicurezza dell'ordinamento e i diritti di libertà delle persone sottoposte al processo penale. Questa funzione equilibratrice risultava evidente in particolar modo nei poteri del Giudice in tema di misure cautelari: valutando le motivazioni addotte dal Pubblico Ministero a sostegno delle richieste cautelari, nonché le istanze difensive della controparte, il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe garantito il rispetto e il contemperamento delle esigenze di *freedom* e *security*.

Per tale ragione si è scelto di studiare la genesi e l'evoluzione della disciplina del Giudice per le Indagini Preliminari, in particolar modo nei primi anni di vigenza del codice del 1988. Il *fil rouge* è l'introduzione e la successiva contrazione degli strumenti cognitivi e decisori a disposizione di tale Giudice; detta contrazione, derivante da modifiche del diritto penale tanto sul versante sostanziale quanto su quello processuale, rivela le difficoltà del legislatore italiano nel garantire un effettivo equilibrio tra istanze di sicurezza sociale e di libertà individuale.

---

<sup>1</sup> Dezza, 2001; Colao, 2013; Orlandi, 2011.

<sup>2</sup> Vassalli, 1975.

## 2. *Dal Giudice Istruttore al Giudice per le Indagini Preliminari: i primi tentativi di riforma*

Nello sforzo compiuto dal legislatore italiano al fine di liberarsi dal monolite normativo costituito dai “codici Rocco” (e non è un caso che tanto il codice di procedura che il codice sostanziale fossero comunemente noti con il medesimo nome), la problematica fondamentale era sicuramente il destino dell’istruzione. Si trattava di una fase, anteriore al giudizio, destinata alla raccolta degli elementi probatori che sarebbero stati poi discussi in dibattimento. Protagonisti assoluti di tale fase erano il Pubblico Ministero (che, si noti, sotto il regime fascista era un organo amministrativo, e come tale responsabile dinanzi al Ministro della Giustizia e dunque a Governo) e il Giudice Istruttore. L’istruttoria – caratterizzata, in ogni caso, dall’uso della prova scritta e dalla segretezza degli atti – poteva svolgersi secondo due schemi alternativi: istruzione formale o istruzione sommaria.

L’istruzione formale era considerata la procedura ordinaria per i reati di competenza del Tribunale e della Corte d’Assise. Essa si apriva quando il Pubblico Ministero – dopo aver svolto sommarie accertamenti preliminari, con l’ausilio della Polizia Giudiziaria – chiedeva al Giudice Istruttore di svolgere più approfondite indagini sul fatto di reato per mezzo di tutti i mezzi di prova previsti dall’ordinamento (dall’interrogatorio all’assunzione di testimonianze, alle perizie, all’acquisizione di documenti). L’istruzione formale prevedeva la partecipazione tanto del Pubblico Ministero quanto dell’imputato: tuttavia non vi era alcun equilibrio tra i poteri delle parti. Il Pubblico Ministero aveva, in ogni momento dell’istruzione, facoltà di chiedere al Giudice Istruttore il compimento di determinati atti istruttori, mentre tale possibilità era del tutto preclusa all’imputato. Questi, di contro, poteva intervenire solo negli atti che lo riguardavano direttamente; e il difensore era ridotto ad un consulente tecnico, in quanto non poteva partecipare a nessun atto istruttorio, nemmeno all’esame del proprio assistito. Conclusa l’istruzione formale, il Pubblico Ministero formulava le proprie requisitorie sulla base delle risultanze dell’istruttoria.

Si è dunque visto come, nell’istruzione formale, il Pubblico Ministero assumesse il ruolo di parte processuale, sebbene fosse in possesso di un potere del tutto soverchiante rispetto all’imputato. Ora, nel caso dell’istruzione sommaria, il Pubblico Ministero svolgeva l’istruttoria personalmente ed era dotato di tutti i poteri propri del Giudice Istruttore. Tale modello era

previsto in casi specifici (flagranza di reato; confessione; evidenza della prova, nel caso di reati puniti con la pena detentiva temporanea).

In entrambi i casi, per ciò che concerne questi studi, la formazione della prova era del tutto sottratta ad un efficace intervento della difesa. Le prove si formavano durante l'istruttoria, e nel dibattimento ne giungeva solo un'eco scritta, sulla quale la parte aveva ben scarse possibilità di valersi del contraddittorio. Il legislatore repubblicano, dunque, nella sua opera riformatrice aveva ben chiara la necessità che il dibattimento fosse un contraddittorio *per la formazione della prova*, e non su prove precostituite: corollari di tale precetto furono, come è noto, i principi di oralità, immediatezza e concentrazione del dibattimento.

Oltre al profilo dell'effettività del contraddittorio, al legislatore s'imponeva la scelta tra differenti alternative anche in relazione al rispetto della libertà personale. Come è noto, sotto il codice stilato da Rocco e Manzini, le limitazioni della libertà personale seguivano regimi differenziati a seconda che avvenissero nel corso dell'istruzione formale o sommaria. Nell'ambito dell'istruzione formale, il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice Istruttore l'emissione di un mandato di cattura, stimolando così l'intervento di un organo propriamente giurisdizionale nella fase investigativa; nel caso dell'istruzione sommaria, era il Pubblico Ministero – assunto al ruolo di istruttore – ad emettere il mandato di cattura, nonché a padroneggiare varie forme di accompagnamento coattivo<sup>3</sup>.

Nel tracciare una necessariamente essenziale “storia dell'istruzione penale” nel periodo repubblicano – incentrata sul superamento della fase istruttoria e del conseguente ridimensionamento dei poteri del Giudice Istruttore – non si può prescindere dalla descrizione della celebre “bozza Carnelutti”, ovvero lo schema processuale delineato dal giurista negli anni Sessanta del secolo scorso. Carnelutti fu il primo a porre in dubbio la necessità di una fase propriamente istruttoria: nella sua proposta, essa era sostituita da una “inchiesta preliminare di parte”. Il Pubblico Ministero era il *dominus* indiscusso di tale fase, le cui risultanze, tuttavia, non sarebbero state in alcun modo utilizzabili in dibattimento, con la conseguenza che gli elementi acquisiti dalla Pubblica Accusa in tale fase non costituivano elementi di prova, ma solo strumenti per verificare la sostenibilità dell'accusa

---

<sup>3</sup> Gustapane, 2014.

in giudizio. La “bozza Carnelutti” fu la prima teorizzazione del processo penale quale noi lo conosciamo; e, sebbene l’autore non avesse definito compiutamente i dettagli tecnici, è evidente la spinta al superamento dell’istruzione e dunque del Giudice Istruttore. Il progetto di Carnelutti non fu mai effettivamente discusso nelle sedi istituzionali, sia per motivi contingenti (ovvero le dimissioni del Governo che aveva affidato a Carnelutti la direzione di una Commissione di riforma del codice), ma anche, e soprattutto, per la portata innovativa delle sue idee. Alle istanze riformatrici si opponevano infatti le obiezioni di quanti – tra cui Giuliano Vassalli<sup>4</sup> – sostenevano la necessità di completezza della cognizione in capo al giudice, per cui era necessario che anche le prime fonti della notizia di reato e comunque tutte le risultanze investigative fossero assunte in dibattimento.

La strage di Piazza Fontana, con l’inizio della cosiddetta strategia della tensione, segnò un punto d’arresto nel già faticoso cammino verso un modello processuale più garantista. La legislazione antieversiva degli anni ’70 diede il via alla cronica emergenza che sarebbe poi divenuta la cifra distintiva dell’ordinamento repubblicano in materia, mentre peraltro questi anni, dal punto di vista del dibattito dottrinario, videro la prima diffusione di testi specificamente dedicati al modello *adversary* americano.

### 2.1. *La legge delega del 1974*

Solo nel 1974 vide la luce un progetto di legge-delega, improntato alla realizzazione del principio di “parità delle armi” in ogni stato e grado del processo. Esso era finalizzato non più ad inserire garanzie in un impianto inquisitorio, ma ad “attuare il sistema accusatorio”. Si prevedeva l’intervento del difensore nel primo interrogatorio dell’imputato, l’intervento del P.M. nelle prime indagini (obbligo della polizia giudiziaria di riferire al P.M. la *notitia criminis* e le relative prove, e necessità di convalida di arresto e fermo). Si restringevano i casi in cui erano ammessi i provvedimenti cautelari personali, tuttavia, per l’applicazione di una misura coercitiva, bastavano “sufficienti” (e non “gravi”) indizi di colpevolezza. Ad ogni modo, la lontananza della legge-delega del 1974 da un sistema genuinamente accusatorio era marcata soprattutto dalla sopravvivenza del Giudice Istruttore: “non vi sarà mai la triade accusatore, difensore, giudice, sognata dai teorici (...) il

---

<sup>4</sup> Vassalli, 1954.

giudizio verrà solo al momento della ricerca”, scriveva in proposito Pisapia<sup>5</sup>, riferendosi alla cristallizzazione della prova in fase istruttoria.

Nel pieno dell'emergenza terrorismo, un tentativo del legislatore di ritornare ad uno sviluppo lineare del processo si ebbe con il Progetto preliminare di codice del 1978 (basato sui principi stilati nel 1974). Esso introduceva la nozione di indagini preliminari e riduceva – senza però eliminarla – l'attività istruttoria, nello sforzo di concentrare nel dibattimento la formazione della prova<sup>6</sup>. Infatti, l'articolato prevedeva che, a conclusione delle indagini preliminari, il Giudice Istruttore avesse avanti a sé tre opzioni: la sentenza di proscioglimento, l'ordinanza di giudizio immediato e, infine, la possibilità di compiere atti istruttori. In questa ultima ipotesi, tuttavia, il potere istruttorio del Giudice si estendeva entro confini ben diversi da quelli previsti nel codice Rocco<sup>7</sup>. Il Progetto del 1978, infatti, limitava l'attività istruttoria del giudice agli accertamenti non rinviabili al dibattimento (per ragioni di urgenza o di necessità) e quelli necessari a precisare l'imputazione. Inoltre, su richiesta dell'imputato – e mai d'ufficio – il Giudice Istruttore poteva assumere prove in grado di condurre al proscioglimento dello stesso. Il sistema processuale italiano sembrava dunque avviato verso la progressiva riduzione delle facoltà del G.I., ma senza sposare opzioni di radicale cambiamento.

Si deve comunque sottolineare che il Progetto, nonostante si proponesse di ridurre l'attività istruttoria anteriore al dibattimento, non prevedeva strumenti sufficienti a evitare l'intervento del Giudice Istruttore. Infatti, il termine delle indagini preliminari era pari a trenta giorni (così breve da essere definito “termine-mannaia” dai critici<sup>8</sup>): di conseguenza, in caso di procedimenti caratterizzati anche solo da un minimo di complessità investigativa, era inevitabile che il G.I. compisse ulteriori atti istruttori.

Il testo fu criticato dalla quasi totalità della magistratura, che considerava le nuove norme ispirate a “principi esasperatamente garantistici”<sup>9</sup>: a titolo di esempio, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino

---

<sup>5</sup> Pisapia, 1988, p. 4.

<sup>6</sup> Conso, 1989.

<sup>7</sup> Relazione della Commissione Ministeriale Redigente, pp. 354-361.

<sup>8</sup> Conso, 1989.

<sup>9</sup> Parere ufficiale del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Trento, 1978.

ritenne eccessive le limitazioni ai poteri istruttori del Giudice Istruttore; il Presidente della Corte d'Appello di Venezia riteneva che "la conflittualità più acuta di un sistema accusatorio" avrebbe reso più complesso l'accertamento della verità. La magistratura romana, d'altra parte, segnalava come le nuove norme non fossero adatte al perseguimento dei crimini di terrorismo, chiedendo sin da allora l'emanazione di una normativa organica specificamente rivolta alla repressione di tali reati.

In effetti, il Progetto appariva del tutto incoerente rispetto alla contemporanea legislazione speciale come rilevò anche la dottrina. La riforma sembrava incapace di far fronte alla criminalità dilagante: "Non è il codice di una società in crisi", scrivevano Nuvolone e Bettiol sulle pagine dell'Indice Penale, "travolta da una crescente ondata di delinquenza feroce, di natura comune e di natura politica"<sup>10</sup>. Persino gli organi rappresentativi della classe forense, che aveva sempre auspicato uno spostamento degli equilibri processuali verso il polo accusatorio, segnalavano la prematurità di simili riforme nel clima sociale del tempo<sup>11</sup>. L'anelito garantista sarebbe rimasto, per circa dieci anni, sepolto da una alluvionale legislazione tutt'altro che liberale, necessitata dal terrorismo fascista, dal terrorismo di sinistra, e dalla piaga della criminalità organizzata.

## 2.2. "E' soppressa la parola istruttore": la legge delega del 1987

La "questione giustizia" sarebbe riesplora in tutta la sua violenza negli anni Ottanta, forse anche a causa del notevole impatto mediatico della vicenda di Enzo Tortora. La sua *via crucis* spingeva Ramat a chiedersi se "valeva la pena, la pena di chi?"<sup>12</sup>, e il Convegno promosso a Strasburgo dal Comitato per una Giustizia Giusta (presieduto da Sciascia) acuiva il dibattito tra magistratura, avvocatura e dottrina ponendolo alla luce dell'attenzione internazionale<sup>13</sup>. La creazione di quello che era destinato ad essere l'unico codice italiano di matrice democratica si sviluppò dunque in un clima di acceso – ma fertile – scontro politico e culturale.

<sup>10</sup> Nuvolone – Bettiol, 1978, p. 147.

<sup>11</sup> Parere ufficiale del Consiglio Nazionale Forense, 1978.

<sup>12</sup> Ramat, 1985, p. 265.

<sup>13</sup> cfr. *Il caso Italia. Lo stato della giustizia in Europa, Convegno: Parlamento Europeo, Strasburgo, 23-24 ottobre 1984* del Comitato per una Giustizia Giusta.

Nel febbraio 1980 il Guardasigilli Morlino proponeva una serie di emendamenti alla legge-delega del 1974, prorogandone la validità e modificandone rilevanti aspetti. Il nuovo testo del punto 34) della delega prevedeva la soppressione della fase di istruzione e della corrispondente figura giurisdizionale. Ne discendevano due corollari: in primo luogo, il Pubblico Ministero era di fatto l'unico titolare di facoltà investigative; in secondo luogo, il giudice (che non veniva più definito Giudice Istruttore) sarebbe intervenuto nella fase delle indagini preliminari solo su istanza delle parti ed esclusivamente per compiere alcuni atti istruttori non rinviabili al dibattimento. Sulla scia di tali innovazioni, dal 1980 al 1986 si susseguirono svariate proposte di legge-delega, sostenute dalla collaborazione del mondo accademico. A tal proposito si devono ricordare, tra i molti, i rapporti offerti dall'Università di Firenze, incaricata dal Governo di coordinare l'attività di ricerca e di comparazione dei differenti indirizzi dottrinali in merito alla riforma processuale<sup>14</sup>; nonché il Convegno di Cremona, nell'ottobre 1980, in materia di acquisizione probatoria, e il Convegno dedicato dall'Università di Salerno al tema dell'istruzione, nella primavera del 1982<sup>15</sup>.

Da tale, moderna, consapevolezza dei rischi di contaminazione tra funzione requirente e giudicante scaturì la legge-delega del 1987, che faceva tesoro dell'eredità carneluttiana riguardo alle indagini preliminari e individuava un nuovo giudice di fase. Tale organo fu definito come un "giudice a competenza funzionale complessa"<sup>16</sup>: sebbene la definizione Giudice per le Indagini Preliminari non apparisse ancora nel testo del 1987, si era di fatto giunti all'introduzione del G.I.P. quale giudice di controllo dell'operato del Pubblico Ministero e di garanzia delle libertà fondamentali dell'indagato.

Coerentemente, si compì la scelta di lasciare al P.M. il solo potere di sollecitare provvedimenti *de libertate* (art. 291 c.p.p.), di verificare le iniziative cautelari della Polizia Giudiziaria, e di assumere provvedimenti cautelari, atti, questi, destinati comunque al vaglio del G.I.P. (artt. 386 ss. c.p.p. e in particolare art. 390 c.p.p.)<sup>17</sup>. Tra il nuovo Giudice e il Giudice Istruttore

---

<sup>14</sup> Università di Firenze-Ministero di Grazia e Giustizia, *Studi e ricerche della Commissione istituita presso l'Università di Firenze*, 1983.

<sup>15</sup> Cfr. le brevi note di Ferraioli, 1982.

<sup>16</sup> Grevi, Neppi Modona, in Conso, 1989, Vol. III, p. 18.

<sup>17</sup> Ampie riflessioni in Tranchina, 1991, p. 497 e ss.

sussisteva una differenza radicale: mentre il Giudice Istruttore, ai sensi dell'art. 299 c.p.p. 1930, era obbligato ad acquisire tutti gli atti necessari all'accertamento della verità, il Giudice per le Indagini Preliminari doveva limitarsi a valutare il materiale probatorio fornito dalle parti.

Ciò nondimeno, la limpida coerenza del sistema, con la strutturale separazione tra P.M. e quello che sarebbe diventato il G.I.P., era destinata a una dura verifica sul piano delle concrete interazioni tra le due figure. Tali interazioni dovranno essere esaminate in primo luogo sul piano della disciplina stessa, e secondariamente dal punto di vista della giurisprudenza e delle concrete problematiche inerenti anche all'ordinamento giudiziario.

Sul piano normativo non è difficile individuare una fondamentale discrasia tra il codice del 1988 e l'ideale "processo di parti"<sup>18</sup> che, con quella riforma, si era inteso realizzare: si tratta della totale assenza, nella disciplina della richiesta e applicazione delle misure cautelari, di qualsiasi indicazione relativa alle prerogative della difesa. E la possibile obiezione che il P.M., nella sua attività investigativa, è tenuto ex art. 358 c.p.p. a svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini", non era sufficiente a sanare il *vulnus* causato dalla carenza di contraddittorio dinanzi al G.I.P. Come era possibile evincere dall'art. 291 comma 1 c.p.p., era il Pubblico Ministero a presentare, e dunque, preventivamente, a selezionare, gli elementi su cui fondare la domanda di misure cautelari.

Dunque, la quantità e la qualità del materiale probatorio a disposizione del G.I.P. dipendevano esclusivamente dalle decisioni del P.M. Era il Pubblico Ministero a perimetrare l'orizzonte cognitivo del Giudice, e a poco valeva, in questa circostanza, la prerogativa del difensore di svolgere indagini difensive parallele: ciò in quanto il provvedimento cautelare si colloca quasi sempre non nella fase dibattimentale, ma nella fase prodromica, le indagini preliminari, le quali, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., possono essere coperte da segreto anche relativamente all'iscrizione nel registro degli indagati.

Nella prassi sarebbe stato (ed è) dunque ben possibile che l'indagato ricevesse un avviso di garanzia e, contestualmente, fosse oggetto di un provvedimento cautelare, fra cui la custodia cautelare in carcere, senza che il difensore fosse in possesso di alcun "fascicolo della difesa", poiché dell'in-

---

<sup>18</sup> Ferraioli, 2001, p. 136.

dagine in corso non vi era stata notizia<sup>19</sup>, e senza alcuna possibilità di tutela se non il ricorso *ex post* dinanzi al Tribunale del Riesame. Vi furono diverse proposte, da parte della dottrina, per modificare il procedimento *de libertate* al fine di garantire un contraddittorio effettivo. Ad esempio, Glauco Giostra immaginava la trasmissione al G.I.P. del fascicolo integrale del Pubblico Ministero, in modo che il primo fosse posto in grado di valutare gli elementi posti a fondamento della richiesta nel contesto *globale* del materiale investigativo; in questo modo si sarebbe potuta garantire la possibilità che venissero in luce anche elementi idonei a *smentire* la prospettazione del Pubblico Ministero rispetto alle necessità cautelari<sup>20</sup>.

### 3. *L'impatto della legislazione d'emergenza sulle garanzie della libertà personale*

Il codice di procedura penale del 1988 vide la luce in un periodo storico nel quale l'Italia era dilaniata dalla violenta lotta tra lo Stato, e in particolare gli esponenti della magistratura e delle forze dell'ordine, e la criminalità organizzata. Il Paese non era nuovo a climi di tensione, in quanto aveva conosciuto, nei decenni precedenti, il fenomeno dei movimenti politici eversivi. Il fenomeno mafioso tuttavia, a differenza del terrorismo, appariva (ed è tuttora) incistato nel sostrato culturale e socio-politico italiano. Di conseguenza, nonostante e proprio a causa della sua gravità, non poteva essere debellato con un approccio emergenzialista e quasi di "legge marziale" dal punto di vista giuridico e penalistico. Eppure, fu proprio questa la strada che il legislatore italiano scelse per ristabilire la propria supremazia contro quel potere parallelo e parassitario che proliferava in ogni anfratto del Paese.

Le pesanti limitazioni introdotte in via extracodicistica al nuovo processo accusatorio compromisero in modo irreparabile l'affermarsi del modello anglosassone e di una cultura garantista in Italia. Tra gli effetti più evidenti di tale involuzione si registra lo smantellamento e l'erosione dei poteri del Giudice per le Indagini Preliminari.

In particolare, in risposta agli attacchi della criminalità mafiosa, il d.l. 152/1991 (convertito in l. 203/1991), introdusse una presunzione relativa

<sup>19</sup> Nobili, 1998, pp. 31-32.

<sup>20</sup> Giostra, 1994, p. 1253.

di sussistenza della necessità di carcerazione preventiva. Essa implicava una inversione della struttura basilare del sistema cautelare, per la quale occorre verificare la sussistenza delle esigenze cautelari e, solo in un secondo momento, applicare la misura cautelare più idonea secondo un criterio che ricerchi la più lieve compressione della libertà personale. In seguito alla modifica, per una ampia serie di delitti, qualora sussistessero gravi indizi di colpevolezza, il Pubblico Ministero non aveva più l'onere di dimostrare la necessità della misura coercitiva di maggiore incisività, la cd. "carcerazione preventiva": al contrario, ricadeva sulla difesa l'onere di allegare le circostanze utili per dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure alternative alla custodia cautelare. Di conseguenza, nei casi di presunzione di necessità della custodia cautelare introdotti dalla l.203/1991, benchè la decisione del G.I.P. potesse formalmente qualificarsi come giurisdizionale in quanto promanante da un giudice, in realtà essa cedeva un potere sostanzialmente autorizzativo.

D'altra parte, anche nelle ipotesi in cui l'ordinamento richiedesse la dimostrazione, da parte del P.M., della sussistenza di esigenze cautelari (e non solamente la dimostrazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di grave allarme sociale), il G.I.P. deteneva un potere cognitivo limitato agli elementi prodotti dalla Pubblica Accusa. Giostra poneva in luce la circostanza che era il P.M. a selezionare gli atti delle proprie indagini su cui si fondava la richiesta di misura cautelare: anche se tale meccanismo è razionalmente giustificato dalla necessità di evitare una *full disclosure* potenzialmente nociva del materiale probatorio, non si può comunque ignorare che l'esigenza di riservatezza investigativa deve essere temperata con il diritto dell'indagato a vedere le proprie libertà comprese solo a seguito di un procedimento. Del resto, lo stesso presidio che tale norma costituiva in favore della libertà personale era stato indebolito dai citati interventi legislativi, restringendo ulteriormente i margini di discrezionalità del Giudice per le Indagini Preliminari.

L'altra rilevante innovazione normativa in tema fu il d.l. 292/1991 – convertito in l. 356/1991 – il quale incideva in senso repressivo sui termini di durata massima della custodia cautelare. Modificando l'art. 303 c.1 lett. c) e d) c.p.p., la nuova disciplina elevava, per i reati più gravi, il termine massimo complessivo da quattro a sei anni. Rispondendo a una logica dell'emergenza, il legislatore sembrava dimenticare la necessaria marginalità

della carcerazione preventiva e la necessità che essa – al pari di ogni misura cautelare – fosse ridotta a quanto indispensabile, al fine di ridurre l’inevitabile attrito tra la limitazione della libertà in assenza di condanna e la presunzione di non colpevolezza sancita dalla Carta Costituzionale.

#### 4. *L’incidenza del formante giurisprudenziale*

Tali dinamiche furono poi acuite dall’intervento della giurisprudenza di legittimità relativamente all’art. 291 c.p.p.: la Suprema Corte, con decisione del 14 gennaio 1991, precisava che l’onere di allegazione in capo al P.M. non era una “allegazione formale”, ma semplice “indicazione degli elementi sostanziali su cui la richiesta si fonda”<sup>21</sup>. La sentenza si riferiva a una circostanza nella quale non era stata ritenuta necessaria l’allegazione dei decreti autorizzativi di intercettazioni telefoniche – in questo modo diveniva però impossibile, per la difesa, dimostrare eventualmente l’inesistenza o irregolarità di tali autorizzazioni, e dunque l’inutilizzabilità di tali intercettazioni.

Estendendo l’applicazione di tale principio giurisprudenziale all’intera area delle misure cautelari, ne risultava che il Pubblico Ministero era abilitato a fondare una richiesta di misure cautelari su un riferimento – non necessariamente preciso – al contenuto di determinati atti investigativi, senza allegare gli elementi formali necessari<sup>22</sup>. La sentenza era dettata da comprensibili istanze di “sostanzialismo giuridico”: tuttavia occorre una riflessione sulle distorsioni, quale quella appena descritta, che possono derivare dalla compressione delle cd. garanzie formali, troppo spesso classificate, in quegli anni, come sterili formalismi<sup>23</sup>.

L’affermarsi di questi indirizzi giurisprudenziali precedette di poco l’esplosione del fenomeno detto “Mani Pulite” o “Tangentopoli”: nell’ambito di quelle inchieste si sviluppò rapidamente un metodo investigativo tendente a flettere – senza mai arrivare ad un vero e proprio punto di rottura – i limiti della forma in ossequio a istanze di tutela materiale e di dife-

---

<sup>21</sup> Cass. Sez. VI, 14 gennaio 1991, in *Cass. pen.*, 1991, II, 857 ss.

<sup>22</sup> Ancora, in tema di intercettazioni e loro utilizzabilità, rilievi critici di Tranchina, 1991, pp. 500 ss.

<sup>23</sup> Sul tema del “formalismo”, opportune riflessioni di Nobili, 1998, pp. 1 ss.

sa sociale. Sebbene la sede permetta solo un accenno, non si può evitare di ricordare il cd. “rito inquisitorio”, caratterizzato da quello che Giostra definì “un oliatissimo automatismo collaborazione-scarcerazione”<sup>24</sup>.

È possibile ricostruire questo metodo di lavoro dalla viva voce di uno dei membri del *pool* investigativo, Gherardo Colombo: “Chi raccontava come erano andate le cose da una parte si rendeva inaffidabile per l’ambiente nel quale era maturato il reato, ed elideva con ciò il pericolo che continuasse a commetterne; eliminava il pericolo di inquinamento probatorio, perché non si limitava ad ammettere i fatti, ma forniva anche elementi di riscontro (il conto corrente sul quale erano avvenute le operazioni, per esempio); rimuoveva il pericolo di fuga perché il comportamento nel processo avrebbe probabilmente portato a pene non particolarmente gravi”<sup>25</sup>. Analogamente, secondo l’allora Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Saverio Borrelli, la collaborazione dell’indagato costituiva una ragione valida per la scarcerazione in quanto rappresentava “contributo collaborativo allo smantellamento del sottosistema”<sup>26</sup>.

Non sfugge, tuttavia, la distorsione degli strumenti cautelari dalla finalità loro propriamente assegnata dal legislatore, ad una finalità di accertamento della verità e di implementazione delle indagini. La dottrina denunciò aspramente il capovolgimento dei principi del nuovo codice, in quanto la carcerazione preventiva, sconfinando dalla sua funzione di *extrema ratio* del sistema, sarebbe stata utilizzata ogni volta che fosse possibile, e non soltanto quando era indispensabile<sup>27</sup>. Inevitabilmente, le prassi adottate dalla magistratura requirente esercitavano la propria influenza anche sull’operato del Giudice per le Indagini Preliminari: l’alleggerimento dell’onere probatorio a carico del P.M. determinava così una prevalenza del momento investigativo sul momento giurisdizionale, limitando il materiale a disposizione del giudicante e gli strumenti della difesa. Gaetano Pecorella, allora Presidente dell’Unione Camere Penali, Pecorella individuò le ragioni del-

<sup>24</sup> Giostra, 1994, p. 1257 ss.

<sup>25</sup> Colombo, 2012.

<sup>26</sup> Borrelli, *Risposta*, in Flick, 1993, p. 12. Altri autori si limitano a nutrire “sospetti” di un uso distorto della custodia cautelare pur nel rispetto formale dei presupposti legali: Zanchetta, 1994.

<sup>27</sup> Illuminati, 2011, pp. 277-283.

l'inconsistenza dei poteri difensivi nei residui della mentalità inquisitoria, che conduce a considerare la difesa, e il difensore tecnico, non come garanzia inalienabile quanto come ostacolo all'accertamento della verità<sup>28</sup>. Obbligato a garantire la protezione della libertà personale dell'indagato, ma privato degli strumenti cognitivi necessari a svolgere questa funzione<sup>29</sup>, inevitabilmente il G.I.P. era destinato a rimanere schiacciato sull'accusa.

L'erosione del potere del nuovo giudice discendeva non soltanto dall'architettura del codice, ma anche – come si è visto – dalla giurisprudenza che vi si stava stratificando, nonché da interventi legislativi che novellarono immediatamente il neonato codice, specialmente in risposta alle minacce poste dalla criminalità organizzata. Con riferimento al formante giurisprudenziale, oltre ai sopra descritti orientamenti in tema di allegazione, si deve ricordare anche la giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione del *decisum*, nella quale si registra – negli anni oggetto di questo studio – l'avallo di una prassi molto lontana dal modello accusatorio. Si tratta della motivazione *per relationem* delle deliberazioni del G.I.P.

Secondo la Suprema Corte, l'organo, nel motivare le proprie deliberazioni, poteva riferirsi alle motivazioni formulate dal P.M., purchè esse fossero contenute in un atto accessibile dall'interessato: il quale sarebbe stato posto, così, nella possibilità di impugnare il provvedimento, fruendo di una tutela *ex post*. L'indirizzo giurisprudenziale si fondava sulla circostanza che il G.I.P. provvede *de relato* anche su altre materie, ad esempio – nell'ambito delle indagini preliminari – in tema di autorizzazione alle intercettazioni, ma ciò non faceva che confermare la confusione tra motivazioni di una richiesta e motivazioni di una decisione. Tale orientamento, infatti, si scontrava inevitabilmente con la circostanza che il P.M. non “motiva”, ma “chiede”; ridurre le motivazioni di una decisione giurisdizionale alle motivazioni di una proposta della Pubblica Accusa implica uno svuotamento della garanzia data dall'obbligo stesso di motivazione. Tale situazione era ulteriormente aggravata dal carattere “bifronte” del Pubblico Ministero, “parte imparziale”, investigatore e giudice al tempo stesso: in una tale costellazione di ruoli e funzioni apparentemente articolate, ma di fatto incomplete, non è ragionevolmente ipotizzabile una concreta garanzia dei di-

---

<sup>28</sup> Pecorella, 1996, p. 138 e ss.

<sup>29</sup> Nobili, 1998, pp. 31-32.

ritti dell'indagato, a meno di non affidare tale garanzia all'intervento del difensore (unica parte coerentemente "parziale"). Di conseguenza, il cortocircuito tra la prassi della motivazione *per relationem* e il frequente carattere *inaudita altera parte* del procedimento innanzi al G.I.P. determinava una perdita di concretezza del principio cardine in tema di misure cautelari, sancito nell'art. 273.1 c.p.p.: la necessità di gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto.

##### 5. *Le discrasie tra il nuovo modello giurisdizionale e l'assetto dell'ordinamento giudiziario*

Da ultimo, osservando il problema nella prospettiva dell'ordinamento giudiziario, giova ricordare che la riforma del 1988 comportava, inevitabilmente, una redistribuzione del personale della magistratura nei nuovi ruoli, con tutte le difficoltà che determinava un "adeguamento delle strutture materiali con il mutamento delle 'strutture mentali'"<sup>30</sup>. All'alba della riforma del rito penale, era evidente la necessità di scegliere come strutturare il nuovo giudice deputato al controllo della legalità delle indagini: l'alternativa si poneva dunque tra il mantenimento – pur se con una nuova denominazione, e nuove funzioni – dell'ufficio di istruzione penale, o la creazione di un organo completamente diverso. La seconda opzione (l'unica compatibile, del resto, con una concreta evoluzione rispetto allo schema istruttoria-dibattimento) condusse all'istituzione di una sezione dei G.I.P. presso ogni Tribunale, "riportando integralmente il relativo ufficio ad una articolazione del tribunale, pari ordinata alle sezioni destinate ai dibattimenti, così evitando il riemergere della figura del giudice istruttore"<sup>31</sup>. Tale scelta marcava il carattere innovativo dell'istituto del G.I.P. rispetto al Giudice Istruttore sotto due profili: si trattava di "sezione" del Tribunale ordinario, e non più di Ufficio di Istruzione Penale: dunque veniva in luce la funzione giurisdizionale, e non istruttoria, dell'organo.

Tuttavia, come è stato sottolineato ancora da Zagrebelsky, i nuovi valori di cui la riforma del 1988 erano espressione erano destinati a venir neutralizzati dal concreto atteggiarsi delle decisioni organizzative in tema di ordi-

---

<sup>30</sup> Ferraioli, 2001, p. 48 e ss.

<sup>31</sup> Zagrebelsky, 1989.

namento giudiziario. Dette innovazioni, in linea teorica, avrebbero dovuto consolidare il principio dell'appartenenza del G.I.P. alla magistratura giudicante, e non inquirente<sup>32</sup>; nella prassi, la scelta di assegnare l'incarico di G.I.P. ai magistrati più anziani, e dunque proprio a coloro che in passato avevano lavorato in qualità di giudici istruttori, poneva le basi di una particolare "contiguità" tra G.I.P. e organo della pubblica accusa. A chiudere il quadro, già nei primi mesi di vigenza del nuovo codice, il d.l. 25 settembre 1989 n.327 (convertito in l. 24 novembre 1989, n. 380) stabiliva che fosse riservato a magistrati di Cassazione il ruolo di Presidente della Sezione per le indagini preliminari, nei Tribunali nella cui pianta organica, nel sistema precedente, prevedeva che un magistrato di Cassazione svolgesse le funzioni di istruttore.

In tal modo, il Presidente della Sezione G.I.P. sarebbe stato un magistrato di grado superiore a quello dei Presidenti dei collegi giudicanti, che avrebbero celebrato il dibattimento in caso di rinvio a giudizio. Risultava così attenuato il principio di parità tra G.I.P. e sezioni diverse del Tribunale ordinario, e permaneva la "diversità" caratteristica degli Uffici di Istruzione Penale, sia pur sotto una nuova qualificazione. Si può concludere, dunque, che il nuovo rito penale non fosse stato accompagnato da una coerente riforma post-costituzionale ispirata ai valori e ideali del giusto processo".

## 6. Conclusioni

L'organo del G.I.P., nato dall'anelito per una evoluzione *adversary*, fu modificato per via giurisprudenziale (già all'indomani dell'entrata in vigore del codice) nel senso di una nostalgia verso la repressione, e di conseguenza fu destinato ad esercitare un controllo molto limitato sull'accusa. Non mancarono opinioni contrarie, come quella di Marcello Maddalena, Giudice Istruttore e poi Procuratore della Repubblica a Torino, secondo il quale l'affermazione di un "appiattimento" del G.I.P. sulla Pubblica Accusa derivava da un dato fattuale, ossia la circostanza che, nelle diverse Procure, i Pubblici Ministeri tenderebbero a richiedere proprio le misure che, in base alla giurisprudenza locale, i giudici concederebbero con più frequenza<sup>33</sup>. Si

---

<sup>32</sup> Nello specifico, Ferraioli, 2001, p. 47.

<sup>33</sup> Cfr. Maddalena, 1996, p. 103.

può, tuttavia, quantomeno sospettare che tale ricostruzione sia idonea a costituire una ulteriore prova del fatto che i poteri cognitivi del G.I.P. erano effettivamente limitati, come dimostrerebbe una giurisprudenza costante proprio in un settore dell'ordinamento – la materia *de libertate* – nella quale un accurato esame della situazione concreta dovrebbe condurre a risultati molto divergenti in ragione delle diversità fra imputato e imputato.

Nonostante lo sforzo riformatore, l'ordinamento italiano appariva in difficoltà nel rinunciare alla figura del giudice-investigatore di stampo inquisitorio, forse perché, come rilevò Satta, “nei nostri climi la potenza della tradizione è così grande che le idee (...) non sono mai portate alle estreme conseguenze”<sup>34</sup>. La tradizione, qui, è la fascinazione del giudice inquisitore, che ricerca le prove, ricostruisce la verità, e nei cui confronti il giudice del dibattimento ha solo un potere di verifica (o di ratificazione). E la figura, scissa, *sub* codice 1930, tra Pubblico Ministero e Giudice Istruttore, riappariva, nuovamente, scissa tra Pubblico Ministero e Giudice per le Indagini Preliminari. Si trattava di soggetti processuali tra i quali sarebbe dovuta sussistere una contrapposizione, ma che sembravano agire, per le motivazioni legislative, di prassi e culturali di cui si è dato brevemente conto in queste pagine, in “blocco”, nella totale inesistenza di un polo difensivo dialetticamente forte. Infatti, la presenza di un fascicolo del Pubblico Ministero non era controbilanciata dalla previsione di un fascicolo difensivo, in quanto l'ordinamento riconosceva al difensore solo la facoltà di assumere informazioni<sup>35</sup>.

Lo “spettro” del giudice-inquisitore si manifestava, prima del 1988, con la previsione di una doppia istruttoria, sommaria e poi formale, e con la presenza di un organo al tempo stesso investigativo e giurisdizionale, il giudice istruttore, votato alla ricerca della verità materiale. Ma nel 1988 tale spettro andò incontro ad una metamorfosi destinata a creare aporie irrisolvibili nel processo penale: da un lato, un organo inquirente bifronte, il Pubblico Ministero, tenuto a svolgere indagini per verificare la notizia di reato, sia in vantaggio che a sfavore dell'indagato (laddove un sistema genuinamente accusatorio avrebbe, forse, dovuto sviluppare maggiormente il

---

<sup>34</sup> Satta, 1954, p. 119.

<sup>35</sup> Pisapia, 1994; cfr. anche Nobili, 1998., pp. 81 ss.

ruolo della difesa), disegnato come “parte imparziale”<sup>36</sup>. Dall’altro lato, a testimonianza di quanto apparisse già allora fragile l’ipotesi di un simile P.M., la creazione di un ulteriore controllo giurisdizionale sulle indagini: organo, però, non sufficientemente distaccato né dalla Pubblica Accusa, né dal vecchio modello del Giudice Istruttore.

L’arretramento delle garanzie offerte dal nuovo Giudice si verificò su molteplici livelli: in primo luogo, sul versante della produzione legislativa contemporanea o di poco posteriore al codice, le norme anti-mafia determinarono una sostanziale erosione dei poteri del G.I.P. in materia cautelare. Tali poteri, pur formalmente giurisdizionali, assunsero un carattere essenzialmente autorizzativo nei confronti delle richieste del Pubblico Ministero.

La stessa tendenza era osservabile nelle contemporanee pronunce giurisprudenziali: le sentenze della Corte di Cassazione qui esaminate erano motivate dalla comprensibile volontà di evitare che il Pubblico Ministero dovesse procedere ad una prematura e pericolosa *disclosure* della strategia processuale, con evidenti rischi – anche sociali – nel contesto della lotta al crimine organizzato. Come effetto collaterale, tuttavia, tali arresti della Corte produssero un notevole alleggerimento dell’onere probatorio dell’Accusa in materia cautelare, dimostrando la fatica dell’ordinamento italiano nel raggiungere un equilibrio complessivo tra sicurezza e diritto di *habeas corpus*.

Infine, la riforma dell’ordinamento giudiziario non aveva disegnato il sistema più idoneo a separare efficacemente i magistrati del Giudice per le Indagini Preliminari da quelli del Pubblico Ministero – problematica, questa, da inquadrare nella più ampia discussione sul rapporto tra le due componenti della magistratura italiana.

Non si può fare a meno di notare che i passi in direzione del modello accusatorio siano stati incerti e che le conquiste, se pur importanti, si siano rivelate difficili da preservare nella loro interezza. Il codice di procedura penale del 1988 prometteva l’introduzione di un sistema penale garantista: promesse che si rivelarono fragili nell’immediato impatto con il fenomeno della criminalità organizzata, qualificato come “emergenza”. Tuttavia, epi-

---

<sup>36</sup> Quasi che il legislatore avesse previsto carenze e disfunzioni sul fronte della parte privata. Così riteneva anche Siracusano, 1991, p. 444.

sodi “emergenziali” nel panorama socio-politico italiano hanno assunto un carattere di drammatica cronicità, rendendo dunque permanenti gli arretramenti nell’area delle garanzie giurisdizionali *de libertate*: la precauzione nell’applicazione delle misure cautelari detentive è interpretata come un inutile spreco di tempo; la stessa custodia cautelare è troppo spesso considerata come uno strumento punitivo nonché come veicolo di messaggi rassicuranti all’opinione pubblica.

A ciò si affianca la polverizzazione del diritto penale sostanziale in una miriade di fattispecie extracodicistiche, cui fa da debole contraltare lo sforzo del legislatore di depenalizzare alcuni illeciti, spesso con uno scopo meramente deflattivo del contenzioso. Il dibattito dottrinale, in tempi recenti, sembra aver perso la concentrazione con cui, negli anni Novanta, aveva messo a fuoco le problematiche del neonato processo accusatorio. Ad oggi, molte delle dinamiche sin qui descritte sembrano accettate come dati di fatto, mentre i legislatori si concentrano su tematiche importanti, ma non strutturali, quale ad esempio il regime delle intercettazioni telefoniche o le norme in tema di prescrizione. Altri temi, fondamentali, non ricevono invece sufficiente attenzione dalle classi dirigenti, salvo periodiche “riscoperte”, legate perlopiù a vicende contingenti: si pensi, soprattutto, all’ipotesi di una separazione delle carriere tra magistratura giudicante ed inquirente.

Ad ogni modo, si deve concludere che qualsiasi riforma, per quanto incisiva, non potrà dispiegare tutta la sua potenzialità se non accompagnata da una riscrittura strutturale delle prerogative dei soggetti giurisdizionali di garanzia. Sino ad allora, nella perenne tensione tra *freedom* e *security*, la prima sarà destinata a soccombere.

## BIBLIOGRAFIA

Amodio E., 2003: *Processo penale, diritto europeo e common law: dal rito inquisitorio al giusto processo*, Milano, Giuffrè

Battaglini E., 1954: Intervento in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (ed.), *Atti del Convegno nazionale. Di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale. Bellagio, 24-26 Aprile 1953. Milano, 28-30 Novembre 1953*, Milano, Giuffrè, pp. 20-21

Bettiol G. – Nuvolone P., 1978: *Il nuovo codice di procedura penale*, in “Indice Penale”, p. 147

Carnelutti F., 1946: *Cenerentola*, in "Rivista Italiana di Diritto Processuale", I, pp. 1-9

Carnelutti F., 1954: Intervento in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (ed.), *Atti del Convegno nazionale. Di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale. Bellagio, 24-26 Aprile 1953. Milano, 28-30 Novembre 1953*, Milano, Giuffrè, pp. 50-51

Colao F., 2013: *Giustizia e politica. Il processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè

Colombo G., 2012: *Farla franca. La legge è uguale per tutti?*, Milano, Longanesi  
Comitato per una Giustizia Giusta, 1985: *Il caso Italia. Lo stato della giustizia in Europa, Convegno: Parlamento Europeo, Strasburgo, 23-24 ottobre 1984*, Padova, CEDAM

Conso G. et al., 1989: *Il nuovo Codice di Procedura Penale: dalle leggi delega ai decreti delegati*, Padova, CEDAM

Cordero F., 1997: *Ideologie del processo penale* (1966), Milano, Giuffrè (2° ed., a cura dell'Università La Sapienza di Roma)

Cordero F., 2012: *Procedura penale*, Milano, Giuffrè (9° ed.)

Dalia A. A. (ed.), 1989: *I procedimenti speciali*, Napoli, Jovene

Danovi F. (ed.), 2015: *Diritto e processo. Rapporti e interferenze*, Torino, Giapichelli

Dezza E., 2001: *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova, CEDAM

Ferraioli M., 1982: *Il convegno di Salerno su "Il giudice istruttore tra accusa e giurisdizione"*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", pp. 667-673

Ferraioli M., 2001: *Il ruolo di "garante" del giudice per le indagini preliminari* (2° ed. riveduta ed aggiornata), Padova, CEDAM

Ferrua P., 1991: *Il ruolo del giudice nel controllo delle indagini e nell'udienza preliminare*, in Pisani M., *Studi in Memoria di Pietro Nuvolone*, Vol. III, Milano, Giuffrè (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale dell'Università degli Studi di Milano), pp. 191-214

Flick G.M., 1993: *Lettera a un Procuratore della Repubblica*, Milano, Il Sole 24 Ore

Garlati L., 2006: *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in Miletti M. (ed.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, Milano, Giuffrè, pp. 265-359

Garlati L. (ed.), 2010: *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana. Atti del Convegno presso la Facoltà di Giuri-*

*sprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca del 5-6 giugno 2008*, Milano, Giuffrè

Giostra G., 1994: *Il giudice per le indagini preliminari e le garanzie della libertà personale*, testo della Relazione presentata all'VIII Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale (Mattinata, 23-25 settembre 1994), ora in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", pp. 1251-1265

Gustapane A., 2014: *Il Pubblico Ministero nel regime fascista*, Collana "Le Guide di FiloDiritto", FiloDiritto Editore (rivista online di informazione giuridica)

Illuminati G., 2011: *I riflessi della stagione di "mani pulite" sulla procedura penale degli anni Novanta*, in Negri D. – Pifferi M. (ed.), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana. Materiali dell'incontro di studio*, Ferrara, 12-13 novembre 2010, Milano, Giuffrè, pp. 277-283

Maddalena M., 1996: *Una magistratura autonoma e indipendente*, in Bruti Liberati E. – Ceretti A. – Giasanti A. (ed.), *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, 1996 Milano, Feltrinelli, pp. 99-117

Miletti M. N., 2010: *Un vestito per Cenerentola. L'identità del diritto processuale penale all'alba della Repubblica*, in Negri D. – Pifferi M. (ed.), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana. Materiali dell'incontro di studio*, Ferrara, 12-13 novembre 2010, Milano, Giuffrè, pp. 363-393

Moccia S., 1992: *Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane

Negri D. – Pifferi M. (ed.), 2011: *Diritti individuali e processo penale nell'età repubblicana. Materiali dell'incontro di studio*, Ferrara, 12-13 novembre 2010, Milano, Giuffrè

Nobili M., 1998: *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, CEDAM

Orlandi R., 2010: *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in Negri D. – Pifferi M. (ed.), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana. Materiali dell'incontro di studio*, Ferrara, 12-13 novembre 2010, Milano, Giuffrè, pp. 51-83

Pecorella G., 1996: *La difesa negata*, in Bruti Liberati E. – Ceretti A. – Giasanti A. (ed.), *Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica*, 1996 Milano, Feltrinelli, pp. 138-152

Pisapia G. D., 1979: *Lineamenti del nuovo processo penale*, Padova, CEDAM

Pisapia G. D., 1988: *Codice di procedura penale (riforma del)*, in *Enciclopedia Giuridica*, Roma, Treccani, pp. 4-8

Pisapia G. D., 1989: *Lineamenti del nuovo processo penale*, Padova, CEDAM

Pisapia G. D., 1994: *Il ruolo del Pubblico Ministero nell'udienza preliminare*, in "Rassegna Forense", nn. 1-2

Ruggieri F., 2010: *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Milano, Giuffrè

Satta S., 1954: *Il diritto questo sconosciuto*, ora in Id., *Il mistero del processo*, Milano, Adelphi, 1994, pp. 99-120

Sbriccoli, 2009: *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale* (1998), ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè

Scaparone M., 1974: *Common law e processo penale*, Milano, Giuffrè

Siracusano D., 1991: *La polivalenza delle indagini preliminari. I fatti e gli atti del procedimento*, in Pisani M. (ed.), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Vol. III, Milano, Giuffrè (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale dell'Università degli Studi di Milano), pp. 439-450

Storti C., 2010: *L'acuta tesi della difesa: profili dell'istruzione nella giurisprudenza di Cassazione tra 1930 e 1950*, in Bellatoni G. – Vigoni D., *Studi in onore di Mario Pisani*, Vol. III, Piacenza, La Tribuna, pp. 973-1008

Storti C., 2011: *Magistratura e diritto di difesa nell'istruzione penale: il dibattito sui periodici giuridici*, in Negri D. – Pifferi M. (ed.), *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana. Materiali dell'incontro di studio, Ferrara, 12-13 novembre 2010*, Milano, Giuffrè, pp. 179-198

Storti C., 2013: *La storiografia giuridica italiana dal 1972 a oggi: stato dell'arte e prospettive*, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto. Atti dell'incontro internazionale di studio in occasione dei 40 anni dei Quaderni Fiorentini. Firenze, 18-19 ottobre 2010*, Milano, Giuffrè (Per la storia del pensiero giuridico moderno), pp. 9-31

Taruffo M., 1979: *Il processo civile adversary nell'esperienza americana*, Padova, CEDAM

Tranchina G., 1991: *Ruoli naturali ed innaturali del giudice nel nuovo processo penale*, in Pisani M. (ed.), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Vol. III, Milano, Giuffrè (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Penale e Processuale Penale dell'Università degli Studi di Milano), pp. 495-511

Vassalli G., 1954: *Intervento in Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale* (ed.), *Atti del Convegno nazionale. Di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale. Bellagio, 24-26 Aprile 1953. Milano, 28-30 Novembre 1953*, Milano, Giuffrè, pp. 105-128

Vassalli G., 1975: *La riforma penale del 1974: lezioni integrative del Corso di diritto penale*, Milano, F. Vallardi

Vassalli G., 1997: *Il nuovo codice di procedura penale: "spigolature ed osservazioni"*, in *Scritti giuridici*, Vol. III, Milano, Giuffrè, pp. 721-730

FEDERICA REALE

Zagrebelsky V., 1989: *Le modificazioni dell'ordinamento giudiziario in funzione del nuovo codice di procedura penale*, in Conso G. – Grevi V. – Neppi Modona G., *Il nuovo codice di procedura penale: dalle leggi delega ai decreti delegati*, Padova, CEDAM, Vol. VIII, Tomo I, pp. 5-35

Zanchetta P., 1994: *Tangentopoli tra prospettive politiche e soluzioni giudiziarie*, in "Questione Giustizia", pp. 479-482